

Acquisto e assegnazione del PRG 580 alla Polizia Locale

*Studio tecnico giuridico sulla dotazione dello strumento distanziatore di sicurezza dopo
comunicazione del banco di prova a firma Dott. Paniz del 16.09.2026*

Gianfranco Peletti

Direttore Scientifico
Advanced Security Academy di Milano

Edizione aggiornata al 21 settembre 2026

Documento di studio e indirizzo tecnico professionale

Premessa dell'autore

Il presente studio raccoglie il risultato di oltre trent'anni di esperienza professionale nel settore dei bastoni difensivi, degli strumenti distanziatori, delle tecniche operative e della formazione degli appartenenti alle Forze di polizia e, in particolare, alla Polizia Locale. Questa esperienza ha accompagnato l'evoluzione tecnica e normativa che, attraverso circolari ministeriali, indirizzi amministrativi e disposizioni prefettizie, ha condotto alla progettazione di strumenti sintetici e multifunzionali destinati a colmare lo spazio operativo esistente tra l'intervento a mani nude e il ricorso all'arma da fuoco.

Il PRG 580 appartiene a questa evoluzione. Non nasce come riproduzione del tradizionale sfollagente e non deve essere valutato soltanto in base alla sua forma estensibile. La scelta dei materiali, il peso contenuto, l'elasticità dello stelo, il diametro ridotto e il puntale a flessibilità controllata rispondono all'esigenza di realizzare uno strumento di distanza, protezione e controllo destinato all'attività di polizia.

Lo studio distingue la possibilità dell'amministrazione di acquistare lo strumento dalla sua assegnazione al personale e dal successivo impiego. Questa distinzione consente di coordinare l'articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con le leggi regionali sulla Polizia Locale, con l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e con le norme penali che regolano l'uso della forza.

Le valutazioni qui esposte tengono conto del chiarimento pubblicato dal Banco Nazionale di Prova il 16 settembre 2026. Tale atto impone di non qualificare la relazione del 2016 come omologazione e di non sostenere la libera portabilità del PRG 580. Non esclude, però, l'acquisto istituzionale e l'assegnazione in servizio quando esistano una specifica base normativa, un regolamento dell'ente, una formazione adeguata e un formale provvedimento di assegnazione.

Sintesi delle conclusioni

Fase	Fondamento	Condizione essenziale
Acquisto	Articolo 28 T.U.L.P.S. e circuito commerciale riservato ai materiali destinati ai Corpi di polizia	Acquisto intestato all'ente da fornitore munito della prescritta licenza
Adozione	Legge regionale e regolamento del Corpo o Servizio	Previsione espressa dello strumento di autotutela e compatibilità del modello
Assegnazione	Atto del comandante o responsabile secondo la disciplina regionale e locale	Formazione, idoneità, registrazione e provvedimento nominativo o di reparto

Porto	Titolo di servizio e specifica assegnazione	Porto limitato ai servizi, alle modalità e al territorio consentiti
Impiego	Articoli 51, 52 e 53 del codice penale	Necessità, proporzionalità, gradualità e documentazione dell'intervento

Oggetto e metodo dello studio

Lo studio riguarda il PRG 580 nella configurazione tecnica effettivamente acquistata dall'amministrazione. Le conclusioni non possono essere estese automaticamente a bastoni diversi per produttore, materiali, dimensioni, peso, sistema di apertura o caratteristiche del puntale.

L'analisi si sviluppa su quattro piani. Il primo riguarda la disciplina della produzione e della vendita dei materiali destinati ai Corpi di polizia. Il secondo concerne il potere dell'ente locale di adottare lo strumento. Il terzo riguarda l'assegnazione e il porto in servizio. Il quarto attiene all'impiego concreto quale mezzo di coazione fisica.

Evoluzione tecnica e amministrativa

La ricerca di strumenti intermedi per la Polizia Locale si è sviluppata dalla necessità di offrire agli operatori una risposta proporzionata nelle situazioni in cui l'intervento a mani nude espone a un rischio eccessivo, mentre il ricorso all'arma da fuoco risulterebbe non necessario o sproporzionato. Spray irritanti, distanziatori sintetici e strumenti estensibili hanno progressivamente assunto la funzione di ampliare le possibilità di controllo dell'operatore.

Le prime esperienze italiane furono accompagnate da orientamenti non uniformi. Alcune amministrazioni inserirono gli strumenti di autotutela nei regolamenti dei Corpi; le Regioni iniziarono a disciplinarne caratteristiche e formazione; il Ministero dell'interno e le Prefetture intervennero con circolari, pareri e disposizioni applicative per ricondurre acquisto, dotazione e impiego entro il sistema statale di pubblica sicurezza.

La circolare ministeriale del 3 ottobre 2006, n. 557/ST/208.018.1S.24, e la successiva nota del 7 agosto 2008, prot. n. 557/PAS.12101.12982(10)8, rappresentano passaggi importanti di questo percorso. La nota del 2008, emanata a seguito del quesito del Comune di Fano, richiamava le modifiche dell'articolo 28 T.U.L.P.S. relative agli strumenti di autodifesa destinati all'equipaggiamento dei Corpi di polizia e affrontava la possibilità per i Comuni di disciplinarne la dotazione con proprio regolamento.

All'interno di tale evoluzione si colloca il progetto che ha condotto al PRG 580. L'obiettivo tecnico era superare i limiti del tradizionale bastone metallico mediante un dispositivo più leggero ed elastico,

utilizzabile prevalentemente per creare distanza, effettuare parate, proteggere l'operatore e controllare il soggetto.

Caratteristiche del PRG 580

Secondo la scheda tecnica del prodotto, il PRG 580 è un bastone estensibile in nylon rinforzato con fibra di vetro, formato da tre segmenti telescopici e bloccabile in posizione estesa. Ha un peso dichiarato di 226 grammi, una lunghezza di 280 millimetri da chiuso e di 579 millimetri da esteso. Il diametro delle sezioni è indicato in 10,6 e 18 millimetri.

Il materiale sintetico e il peso contenuto riducono la massa trasferita nell'impatto rispetto ai bastoni metallici. L'elasticità dello stelo e il puntale a flessibilità controllata concorrono all'assorbimento di una parte dell'energia. Tali caratteristiche riducono il rischio, ma non eliminano la possibilità di lesioni. L'esito dipende dalla forza applicata, dalla velocità, dalla zona corporea raggiunta, dall'angolo di impatto, dalla distanza e dalle condizioni della persona.

Prove tecniche commissionate al Politecnico di Milano

Nell'ambito dello sviluppo dello strumento furono commissionate al Politecnico di Milano prove finalizzate a misurare e valutare il comportamento meccanico del PRG 580 e la sua capacità di trasferire energia durante l'impatto. Le verifiche erano dirette a confrontare le caratteristiche del dispositivo con le soglie di rischio considerate negli studi tecnici sulla capacità lesiva degli strumenti da impatto.

Secondo la documentazione tecnica conservata dall'autore, le prove confermarono il ruolo esercitato dal peso ridotto, dall'elasticità del tecnopolimero e dalla flessibilità controllata del puntale nella limitazione dell'energia trasferita al bersaglio. Nelle modalità corrette di impiego, rivolte alle aree muscolari individuate dalla formazione e con forza commisurata alla necessità operativa, non emerse una capacità ordinaria di provocare lesioni ossee.

Questo risultato non deve essere trasformato nell'affermazione assoluta che lo strumento non possa mai provocare lesioni. Un colpo portato con la massima forza alla testa, al collo, alla colonna vertebrale o ad altri distretti vitali può determinare danni gravi e, in condizioni estreme, conseguenze letali. La capacità di produrre un danno dipende dall'uso concreto, analogamente a quanto può avvenire con un pugno particolarmente violento, una testata, un calcio o un comune oggetto rigido impiegato contro una parte vulnerabile del corpo.

La corretta conclusione tecnica è quindi che il progetto del PRG 580 mira a contenere la capacità lesiva nell'uso professionale conforme alla formazione. Non rende innocuo un impiego improprio,

punitivo o diretto verso zone vitali. Per questo le prove meccaniche devono essere lette insieme alla tavola anatomica, ai protocolli addestrativi e ai limiti giuridici sull'uso della forza.

Per impieghi amministrativi o giudiziari dello studio è opportuno allegare la relazione integrale delle prove del Politecnico di Milano, con data, struttura responsabile, metodologia, configurazione del campione e risultati misurati. In assenza dell'allegato originale, il presente paragrafo costituisce una sintesi tecnico professionale dell'autore e non sostituisce il rapporto di prova.

Acquisto da parte dei Comandi di Polizia Locale

L'articolo 28 T.U.L.P.S. disciplina la fabbricazione, la detenzione e la vendita dei materiali destinati all'equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia. La disposizione realizza un circuito controllato, nel quale il produttore e il venditore devono disporre delle autorizzazioni richieste e la cessione avviene in favore dei soggetti istituzionali destinatari.

Il Corpo o Servizio di Polizia Locale è una struttura di polizia dell'ente locale, istituita e organizzata ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della legislazione regionale. L'ente può pertanto acquistare il PRG 580 quale materiale destinato all'equipaggiamento del proprio personale, attraverso un operatore autorizzato ai sensi dell'articolo 28 T.U.L.P.S. e nel rispetto delle procedure di spesa pubblica.

L'acquisto deve essere intestato all'ente e motivato dalle esigenze di sicurezza dei servizi. Lo strumento entra nel patrimonio dell'amministrazione, viene inventariato e rimane soggetto alle regole di custodia, controllo e manutenzione stabilite dal Comando.

L'articolo 28 T.U.L.P.S. legittima il canale istituzionale di produzione, vendita e acquisto. Non costituisce, da solo, un titolo individuale per il porto e non sostituisce la legge regionale, il regolamento del Corpo o il provvedimento di assegnazione.

Assegnazione secondo le leggi regionali

Dopo l'acquisto, l'amministrazione deve applicare la disciplina regionale vigente nel territorio di appartenenza. Occorre verificare che la legge o il regolamento regionale ammettano il bastone estensibile, la mazzetta distanziatrice o una categoria di strumenti di autotutela nella quale il modello possa essere ricondotto in base alle sue caratteristiche effettive.

In Lombardia la base normativa è espressa. L'articolo 23 della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 prevede che gli operatori possano essere dotati di strumenti di autotutela, tra i quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile. Gli strumenti possono costituire dotazione individuale o di reparto. L'addestramento, l'assegnazione e le modalità di impiego sono demandati al

comandante o al responsabile del Servizio. L'assegnazione deve trovare espressa previsione nel regolamento del Corpo o Servizio.

L'articolo 24 della stessa legge demanda alla Regione la determinazione dei tipi e delle caratteristiche degli strumenti di autotutela. Il regolamento dell'ente deve pertanto coordinarsi con la disciplina regionale e indicare almeno tipologia, destinatari, corso obbligatorio, modalità di assegnazione, porto, custodia, manutenzione, impiego e obblighi successivi all'uso.

Procedimento per l'adozione

- verifica della legge regionale e degli eventuali regolamenti attuativi applicabili
- previsione del bastone estensibile nel regolamento del Corpo o Servizio
- valutazione tecnica della configurazione effettivamente acquistata
- motivazione dell'acquisto in relazione ai rischi e ai servizi svolti
- acquisto da un'impresa munita della licenza prevista dall'articolo 28 T.U.L.P.S.
- inventariazione e istituzione del registro di carico e scarico
- corso teorico pratico con verifica finale dell'idoneità
- provvedimento di assegnazione individuale o di reparto
- ordini di servizio su porto, custodia, controlli periodici e impiego
- relazione obbligatoria e verifica medico sanitaria dopo ogni utilizzo sulla persona

Porto dello strumento

Il porto del PRG 580 non può essere ricondotto a una generica esigenza privata di difesa. Per l'operatore di Polizia Locale il titolo deve derivare dalla funzione esercitata e dalla specifica assegnazione dell'amministrazione.

Il provvedimento deve identificare l'operatore o il reparto, lo strumento, il numero di inventario, i servizi nei quali ne è prescritto o consentito il porto e le modalità di custodia. Deve inoltre richiamare l'abilitazione conseguita e le disposizioni del regolamento del Corpo.

Questa sequenza documentale consente di qualificare il porto come funzionale al servizio e sorretto da un titolo specifico. Restano applicabili i limiti territoriali e funzionali propri della Polizia Locale e le eventuali prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza.

Chiarimento del Banco Nazionale di Prova

Il 16 settembre 2026 il Banco Nazionale di Prova ha chiarito la portata della relazione n. 195-2016/Bal-AG/vp del 22 luglio 2016. Il Banco ha precisato che le prove riguardavano soltanto il PRG 580 nella configurazione allora prodotta e presentata da Chiappa Firearms S.r.l. e che la relazione non costituiva un'omologazione, non essendo stati individuati parametri ufficiali e certificati per omologare il prodotto.

Il Banco ha inoltre affermato che non poteva essere esclusa l'attitudine dello strumento a recare offesa e ha richiamato un possibile grado di letalità. Da ciò ha fatto discendere il divieto di porto fuori dall'abitazione in assenza di specifica autorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 110 del 1975.

Il chiarimento impedisce di presentare il PRG 580 come prodotto omologato o liberamente portabile. Non contiene, invece, un divieto espresso di acquisto e di assegnazione alle amministrazioni di Polizia Locale. La sua conseguenza pratica è la necessità di fondare il porto su una base normativa e su atti amministrativi specifici, documentati e coerenti con la legislazione statale e regionale.

Regole per l'impiego operativo

L'assegnazione non autorizza preventivamente l'uso della forza. Il PRG 580 è un mezzo di coazione fisica e il suo impiego deve essere valutato alla luce degli articoli 51, 52 e 53 del codice penale.

L'operatore deve ricercare, quando le circostanze lo consentono, la comunicazione, la de escalation, il riposizionamento e l'impiego di tecniche meno invasive. Lo strumento può essere utilizzato quando ciò sia necessario per proteggere l'incolumità propria o altrui, respingere una violenza o vincere una resistenza attiva che non possa essere gestita con mezzi meno lesivi.

- privilegiare il distanziamento, la protezione, la parata e il controllo
- commisurare la forza alla minaccia e interrompere l'azione quando viene meno il pericolo
- evitare testa, collo, colonna vertebrale, torace centrale e altri distretti vitali, salvo situazioni estreme nelle quali sia necessario fronteggiare un pericolo grave e attuale
- non utilizzare lo strumento con finalità punitive o intimidatorie
- richiedere assistenza sanitaria quando vi sia stato un impatto o quando le condizioni del soggetto lo rendano opportuno
- documentare immediatamente le ragioni, la dinamica, le modalità d'uso, le zone interessate e l'assistenza prestata.

Valutazione conclusiva

I Comandi di Polizia Locale possono acquistare il PRG 580 attraverso il circuito autorizzato previsto dall'articolo 28 T.U.L.P.S. L'acquisto istituzionale deve essere distinto dal porto personale e dall'impiego operativo.

L'assegnazione è possibile quando la legislazione regionale ammette il bastone estensibile o lo strumento distanziatore tra le dotazioni di autotutela e quando il regolamento dell'ente ne disciplina caratteristiche, formazione, consegna e uso. Il singolo operatore deve ricevere una specifica assegnazione collegata ai compiti di servizio.

Le prove tecniche e l'esperienza addestrativa indicano che le caratteristiche del PRG 580 sono finalizzate a limitare la capacità lesiva nell'impiego corretto. Nessuna valutazione tecnica consente tuttavia di escludere ogni danno possibile. Un uso improprio, la massima forza o l'impatto su testa e parti vitali possono provocare lesioni gravi, come può accadere con altri mezzi materiali o con colpi portati a mani nude.

La legittimità della dotazione deriva quindi dalla combinazione di più fonti e provvedimenti. L'articolo 28 T.U.L.P.S. regola il circuito di acquisto. La legge regionale e il regolamento dell'ente disciplinano l'adozione e l'assegnazione. Il provvedimento del Comando legittima il porto per ragioni di servizio. La legge penale stabilisce quando e in quale misura lo strumento possa essere concretamente impiegato.

Riferimenti normativi e documentali

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, articolo 28.

Legge 7 marzo 1986, n. 65. Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale.

Decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145. Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

Legge 18 aprile 1975, n. 110. Articolo 4 sul porto di armi e oggetti atti a offendere.

Codice penale. Articoli 51, 52 e 53.

Ministero dell'interno. Circolare 3 ottobre 2006, n. 557/ST/208.018.1S.24.

Ministero dell'interno. Nota 7 agosto 2008, prot. n. 557/PAS.12101.12982(10)8, relativa alla richiesta del Comune di Fano.

Regione Lombardia. Legge regionale 1° aprile 2015, n. 6, articoli 23 e 24.

Banco Nazionale di Prova. Relazione 22 luglio 2016, prot. n. 195-2016/Bal-AG/vp.

Banco Nazionale di Prova. Chiarimento interpretativo 16 settembre 2026, prot. n. 413-26.

Documentazione tecnica dell'autore. Sintesi delle prove commissionate al Politecnico di Milano sul comportamento meccanico e sul trasferimento di energia del PRG 580. La relazione integrale deve essere allegata per impieghi amministrativi o giudiziari.

Peletti Gianfranco. Tactical Baton storia regolamento utilizzo, serie di articoli tecnici, 2010.

Prima dell'adozione devono essere verificate la disciplina regionale vigente, la configurazione tecnica del prodotto acquistato e le eventuali disposizioni della Prefettura territorialmente competente.

Gianfranco Peletti

Direttore Scientifico

Advanced Security Academy di Milano